



CITTA' DI CHIERI

Area Polizia Locale e Protezione Civile

ORDINANZA N. 189 Chieri, 15/06/2026

OGGETTO: TEMPORANEE MODIFICHE ALLA VIABILITA' IN VIA GIOVANNI XXIII DAL GIORNO 22/06/2026 AL GIORNO 03/07/2026

Il Dirigente Area Polizia Locale e Protezione Civile

Premesso che il giorno 15.06.2026 – prot. 31817 perveniva richiesta di ordinanza di modifica alla viabilità da parte del Sig. Z. D. in qualità di Legale Rappresentante della Ditta Zecchini Group S.r.l. con Sede legale In Via Vigellio n. 42, 110 - 13885 Salussola (BI), partita iva 02093940027, consistente nella:

- TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA GIOVANNI XXIII nel tratto di strada compreso tra VIA CONTE ROSSI DI MONTELERA e VIA DELLA FORNACE;
- ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA in VIA GIOVANNI XXIII nel tratto di strada compreso tra il civ. 14 e il civ 15 direzione Via della Fornace;

dal 22/06/26 al 03/07/26 con orario 0-24 per ripristini definitivi del manto stradale;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto in quanto la dimensione della carreggiata in presenza dell'area di cantiere non garantisce la regolare circolazione veicolare;

Visti gli articoli. 2, 6, 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della Strada emanato con Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;

Visto il Testo Unico degli Enti locali Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 – art. 107;

Visto il decreto sindacale n. 12 del 30.04.2025;

ORDINA

- 1) TEMPORANEA SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIA GIOVANNI XXIII nel tratto di strada compreso tra VIA CONTE ROSSI DI MONTELERA e VIA DELLA FORNACE dal 22/06/26 al 03/07/26 con orario 0-24 per le motivazioni indicate in premessa;
- 2) ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA in VIA GIOVANNI XXIII nel tratto di strada compreso tra il civ. 14 e il civ. 15 direzione Via della Fornace dal 22/06/26 al 03/07/26 con orario 0-24 per le motivazioni indicate in premessa;
- 3) in deroga al punto 1) sarà consentito il transito in DOPPIO SENSO DI MARCIA solo per residenti e aventi titolo compatibilmente con l'avanzamento lavori;
- 4) IL TEMPORANEO DIVIETO DI SOSTA E DI FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA in VIA GIOVANNI XXIII per i medesimi giorni e orari di cui al punto 1);

Al Sig. Z. D. in qualità Legale Rappresentante della ditta Zecchini Group S.r.l. esecutrice dei lavori:

- il posizionamento della segnaletica stradale per la modifica della viabilità, in modo conforme quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;
- la temporanea rimozione della segnaletica eventualmente in contrasto, nonché la posa di idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori;
- l'informazione del presente provvedimento ai residenti, alla locale Stazione Carabinieri, alla Croce Rossa Italiana - delegazione di Chieri, ai Vigili del Fuoco – Distaccamento di Chieri, al Consorzio Chierese per i Servizi, alle linee di trasporto pubblico che transitano sulle strade interessate dal presente provvedimento;
- la presenza di personale idoneo (c.d. movieri) per tutta la durata dei lavori al fine di regolare il traffico veicolare e pedonale in sicurezza;
- la posa in opera ed il mantenimento della segnaletica diurna e notturna del cantiere prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;

la presente ordinanza revoca ogni altro provvedimento di viabilità emesso precedentemente in contrasto con essa;

che l'efficacia della presente ordinanza sia subordinata all'apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.92, e successive modifiche;

che il personale di Polizia Locale e gli altri Agenti della Polizia Stradale siano incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

- variazioni alla presente ordinanza potranno essere impartite, secondo necessità, direttamente dal personale della Polizia Locale e dagli altri organi di Polizia di cui all'art. 12 del Decreto Legislativo 285/1992;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- che a norma dell'art. 8 della Legge n. 241/90 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Dott. Marcello PORTOGALLO;
- per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

IL DIRIGENTE

**Area Polizia Locale e Protezione Civile
MARCELLO PORTOGALLO / ArubaPEC S.p.A.**